

**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL****del 20 marzo 2007****che stabilisce le norme che disciplinano gli accordi relativi all'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol a squadre investigative comuni**

(2007/C 72/16)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL,

visti la convenzione Europol, come modificata dall'atto del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, un protocollo, e il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, ed in particolare l'articolo 3 bis,

visto il parere espresso dall'Autorità di controllo comune,

considerando che spetta al consiglio di amministrazione, deliberando alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determinare le norme che disciplinano gli accordi relativi all'attuazione amministrativa della partecipazione di agenti dell'Europol a squadre investigative comuni,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

- «squadre investigative comuni», le squadre investigative comuni di cui all'articolo 3 bis della convenzione Europol;
- «unità nazionale», l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della convenzione Europol;
- «servizi nazionali competenti», tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol.

*Articolo 2***Accordi**

1. La partecipazione di agenti dell'Europol ad una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo concluso tra il direttore dell'Europol ed i servizi nazionali degli Stati membri responsabili per la costituzione di tale squadra investigativa comune.

2. Gli accordi sono conclusi con il coinvolgimento delle unità nazionali degli Stati membri partecipanti.

*Articolo 3***Mandato degli agenti dell'Europol che partecipano a squadre investigative comuni**

1. Gli accordi definiscono i compiti, i diritti e gli obblighi degli agenti dell'Europol che partecipano alla squadra investigativa comune.

2. Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano ad una squadra investigativa comune prestino assistenza ai membri della squadra in conformità della convenzione Europol e del diritto nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune.

*Articolo 4***Gestione e supervisione**

1. Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano ad una squadra investigativa comune svolgono i propri compiti sotto la guida del caposquadra o dei capisquadra identificati nell'accordo.

2. Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol hanno il diritto di non eseguire ordini che ritengono costituire una violazione dei loro obblighi ai sensi della convenzione Europol. In tal caso, l'agente dell'Europol informa il direttore dell'Europol che provvede a consultare il caposquadra o i capisquadra per trovare una soluzione. Nel caso in cui non si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente, il direttore ha la facoltà di porre fine all'accordo.

*Articolo 5***Accesso ai dati**

Gli accordi prevedono che gli agenti dell'Europol che partecipano a squadre investigative comuni abbiano accesso al sistema informatizzato dell'Europol conformemente alle disposizioni della convenzione Europol e secondo gli standard di sicurezza applicabili <sup>(1)</sup> per la durata della loro appartenenza alla squadra investigativa comune.

<sup>(1)</sup> Come stabilito nella politica per i canali di comunicazione utilizzati per trattare le informazioni Europol — Documento 2450-16 (#16991)

*Articolo 6***Costi ed attrezzature**

Gli accordi disciplinano la ripartizione dei costi, comprese le assicurazioni, provocati dalla partecipazione di agenti dell'Europol a squadre investigative comuni e specificano le condizioni in base alle quali le attrezzature eventualmente fornite dall'Europol possono essere utilizzate dai membri della squadra investigativa comune.

*Articolo 7***Risoluzione**

Gli accordi contengono una clausola in virtù della quale possono essere risolti in qualsiasi momento previa notifica di una delle parti.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2007.

Fatto a L'Aia, addì 20 marzo 2007

Hans-Jürgen FÖRSTER  
*Presidente del consiglio di amministrazione*

---